REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/89 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di cavoli cinesi, originari delle isole Canarie (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie (1), in particolare gli articoli 6 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1391/87 prevede all'articolo 6 l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità di 100 t di cavoli cinesi, del codice NC ex 0704 90 90, originari delle isole Canarie, nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre ;

considerando che se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali ; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione ; che se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previste dall'articolo 75 dell'atto di adesione ; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine ;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che non occorre prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizione e secondo la procedura prevista all'articolo 5 ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei prelievi effettuati a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. a) I dazi doganali all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari delle isole Canarie, ai livelli e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicati a lato :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0437	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, dal 1° novembre al 31 dicembre 1989	100	9,5

b) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione del dazio doganale.

c) Entro i limiti di detto contingente tariffario, la Repubblica portoghese applica un dazio doganale calcolato secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. a) I prodotti del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile « Isole Canarie » o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

(1) GU n. L 133 del 18. 5. 1987, pag. 5.

b) L'articolo 9, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [2], non è applicabile al prodotto di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sul contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.